

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 15/10/2025) 16/11/2025, n. 30214*ESECUZIONE FORZATA › Espropriazione forzata**PREVIDENZA SOCIALE › Contributi**ESECUZIONE FORZATA › Pignoramento***Intestazione****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria - Presidente

Dott. HMELJAK Tania - Consigliere

Dott. FEDERICI Francesco - Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giulia - Consigliere

Dott. GALASSO Giovanni - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21586/2022 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (Omissis), domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (Omissis)

ricorrente

controGESTIONI TECNOLOGIE INTEGRATE IN EDILIZIA E IMPIANTI Srl (Omissis), rappresentata e difesa
dall'avvocato ALESSANDRO DAGNINO (Omissis)

Controricorrente

avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE
DISTACCATA DI SIRACUSA n. 1895/2022 depositata il 08/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere GIOVANNI
GALASSO.**Svolgimento del processo**

1. La GESTIONI TECNOLOGIE INTEGRATE IN EDILIZIA E IMPIANTI Srl proponeva ricorso alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, ai sensi degli [artt. 69](#), comma 5 e 70 [D.Lgs. 546/1992](#), per ottenere l'ottemperanza dell'Agenzia delle Entrate alla sentenza n. 2670/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa contenente la condanna dell'Agenzia al pagamento di Euro 20.000 per spese processuali ed Euro 1.500 per contributo unificato. Con ordinanza del 11/1 - 31/5/2021, la CTR prendeva atto che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto al pagamento in favore dell'Agente della

riscossione - creditore pignorante nell'ambito di una procedura ex [art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) - dell'importo dovuto alla contribuente, osservava però che tale pagamento era stato eseguito dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dalla lett. a) del comma 1 di tale norma e, dunque, era inopponibile alla società ricorrente. Veniva quindi concesso all'Agenzia delle Entrate un termine per provvedere al pagamento e fissata una successiva udienza (per il 15/11/2021) per l'adozione dei necessari provvedimenti qualora si fosse protratto l'inadempimento.

Con sentenza n. 1895/2022, la CTR, rilevato che l'Agenzia delle Entrate non aveva provveduto all'adempimento, nominava un commissario ad acta perché provvedesse al pagamento di quanto dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Fissava l'udienza del 14/6/2022 "per la verifica dell'avvenuta ottemperanza".

2. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, sia pure riguardante due aspetti differenti.

Ha resistito con controricorso la GESTIONI TECNOLOGIE INTEGRATE IN EDILIZIA E IMPIANTI Srl, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire ex [art. 100 c.p.c.](#) e, comunque, la sua infondatezza nel merito.

Quest'ultima ha depositato altresì memoria ex [art. 380 bis.1 c.p.c.](#) con la quale ha insistito nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, evidenziando che l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto al pagamento del dovuto in data 6 aprile 2023.

La Procura Generale ha depositato memoria ex [art. 380 bis.1 c.p.c.](#) con la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ritenendo applicabile al procedimento ex [art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) la sospensione dei termini prevista dall'[art. 68 D.L. 18/2020](#).

Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad impugnare sollevata dalla controricorrente.

Ad avviso di quest'ultima, l'interesse ad impugnare difetterebbe per due motivi; in primo luogo, ha rilevato che, nel verbale di udienza del 20/9/2022, fissata per la verifica dell'avvenuta ottemperanza, secondo quanto disposto con la sentenza qui impugnata, si rappresentava che: "L'Agenzia delle Entrate evidenzia di aver richiesto al difensore della società contribuente le coordinate bancarie e l'eventuale delega alla riscossione, e che la liquidazione verrà effettuata, previa verifica della competente Direzione Regionale della Sicilia, dalla Direzione Centrale. Per le superiori circostanze chiede che sia disposta la cessazione della materia del contendere e che sia disposta la compensazione delle spese di lite". Da tale circostanza emergerebbe quindi la volontà dell'Agenzia di non resistere più e di dare esecuzione alla sentenza posta a fondamento del giudizio di ottemperanza.

In secondo luogo, la contribuente ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate aveva già impugnato, con ricorso per cassazione fondato sui medesimi motivi, l'ordinanza del 31/5/2021 con la quale era stato assegnato alla stessa un termine per provvedere al pagamento, sicché difetterebbe l'interesse ad impugnare anche la successiva sentenza.

L'eccezione è infondata.

1.1 Con riguardo al primo aspetto è sufficiente osservare che l'udienza del 20/9/2022 si è tenuta dopo che è stata emessa la sentenza qui impugnata (depositata l'8/3/2022) e, dunque, in tale sede l'amministrazione non poteva far altro che provvedere al pagamento, essendo già stata disposta addirittura la nomina del commissario ad acta. Per tale motivo neppure può ritenersi che il pagamento sia stato disposto spontaneamente.

Inoltre, non potrebbe affermarsi che l'esecuzione del pagamento a seguito della sentenza con la quale è stato accolto il ricorso in ottemperanza determini il venir meno dell'interesse ad impugnare la sentenza, per le stesse ragioni per le quali la fine della procedura esecutiva non determina il venir meno dell'interesse a proseguire quanto meno i giudizi di opposizione che abbiano ad oggetto il diritto di procedere ad esecuzione forzata (Cass. n. 4498/2011; Cass. n. 15761/2014; Cass. n. 20924/2017) e, secondo le pronunce più recenti, anche quelli di opposizione agli atti esecutivi e, più in generale, tutte le parentesi di cognizione che si inseriscono nelle procedure esecutive (Cass. n. 1042/2025; Cass. n. 31085/2023, non massimata).

Del resto, con riferimento al processo tributario, è stato osservato che "in sedi di giudizio di ottemperanza, il versamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in favore del contribuente non costituisce pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, che preclude il diritto di impugnazione, ma rappresenta un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra cui quella di evitare l'esecuzione forzata ed ulteriori spese giudiziali" (Cass. n. 26305/2023; nello stesso senso, Cass. n. 18526/2005).

Per le medesime considerazioni è irrilevante l'esecuzione del pagamento di cui la controricorrente ha dato atto con la memoria ex [art. 380 bis.1 c.p.c.](#)

1.2 Irrilevante è altresì il fatto che pende ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 31/5/2021. A prescindere da ogni altra considerazione, è sufficiente evidenziare che solo la sentenza che conclude il giudizio di ottemperanza è ricorribile per cassazione, come previsto dall'[art. 70](#), comma 10, [D.Lgs. n. 546/1992](#) e non, evidentemente, i provvedimenti interlocutori emessi prima della stessa, come l'ordinanza in questione.

Appare opportuno riportare la disciplina contenuta nei commi 7 - 10 dell'[art. 70](#) cit.: "7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#).

8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento".

Orbene, questa Corte, in ordine alle impugnazioni che possono essere proposte avverso i provvedimenti emessi nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ha osservato che "l'[art. 70](#) cit. individua dunque nella sentenza, pronunciata ai sensi del comma 7 all'esito del procedimento celebrato nel contraddittorio delle parti, il solo provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione "per inosservanza delle norme sul procedimento".

Quanto al contenuto dell'ordinanza che dichiara chiuso il procedimento, cui fa riferimento il comma 8 dell'[art. 70](#) cit., trattasi di provvedimento che, non riconoscendosene generalmente un contenuto decisorio, si ritiene non impugnabile. A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato il suo contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento ed a prendere atto

dell'avvenuta esecuzione, sicché la stessa non è impugnabile, come si desume dall'[art. 70](#), comma 10, del [D.Lgs. n. 546 del 1992](#), che limita l'esperibilità del ricorso per cassazione (per inosservanza delle norme sul procedimento) alla sola sentenza emessa ai sensi del comma 7 del medesimo articolo ([Cass., 16 febbraio 2018, n. 3804](#)). Tuttavia, a fronte di ipotesi in cui, nel dichiarare chiuso il procedimento di ottemperanza, il contenuto delle statuizioni adottate con esso abbiano esulato dalla natura ordinatoria per assumere contenuto decisorio, si è affermato che il provvedimento sia suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, per violazione di legge, ex [art. 111](#) Cost. La Corte di legittimità ha infatti ritenuto che qualora, senza limitarsi alla mera presa d'atto dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che ha precedentemente pronunciato sulla richiesta di ottemperanza, l'ordinanza abbia sindacato sulla correttezza dell'operato del commissario "ad acta" nell'interpretazione e nell'attuazione del decisum, essa sia impugnabile dinanzi alla Corte di Cassazione in applicazione del principio secondo cui ogni provvedimento giudiziario, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, che abbia carattere decisorio e definitivo, può essere oggetto di ricorso alla stregua della citata disposizione costituzionale ([Cass., 29 settembre 2017, n. 22877](#); 28 giugno 2017, n. 16086; 14 novembre 2018, n. 29300, quest'ultima in materia di regolazione delle spese di giudizio, su cui già aveva provveduto la sentenza pronunciata ai sensi del comma 7 dell'[art. 70](#), ritenendolo provvedimento abnorme") ([Cass. n. 28059/2022](#)).

Dai principi appena riportati può dedursi che tutte le doglianze riguardanti le ordinanze interlocutorie emesse prima della sentenza di cui al comma 7 dell'[art. 70 D.Lgs. 546/1992](#) possono essere fatte valere con l'impugnazione della sentenza, che costituisce l'unico provvedimento impugnabile; le ordinanze emesse successivamente, ai sensi del comma 8, non possono essere impugunate, in quanto sostanzialmente prive di contenuto decisorio, salva la possibilità, qualora esulino dai limiti stabiliti dalla legge di mera presa d'atto dell'attuazione del decisum, di impugnarle con ricorso per Cassazione ex [art. 111](#) Cost. per violazione di legge.

Nel caso di specie, non è certo inammissibile il ricorso, in esame in questa sede, proposto contro la sentenza emessa all'esito del giudizio di ottemperanza.

1.3 Difficilmente comprensibile è poi l'eccezione nella parte in cui la controricorrente lamenta che "l'Agenzia delle entrate, con il ricorso per cassazione indicato in oggetto, non ha rivolto alcuna specifica censura con riguardo alla nomina del commissario ad acta. Infatti, le argomentazioni ivi svolte si riferiscono, invero, a un diverso provvedimento giurisdizionale (i.e. l'ordinanza della C.t.r. n. 3555/04/2021) avverso il quale l'Agenzia delle entrate ha già proposto separato ricorso per cassazione".

In realtà l'Agenzia delle Entrate, mediante l'impugnazione della sentenza in oggetto, sostiene che il pagamento eseguito all'esito della procedura ex [art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) è corretto, sicché il giudizio di ottemperanza non poteva avere esito favorevole alla contribuente perché il debito nei suoi confronti era estinto in considerazione di quanto avvenuto nell'ambito della predetta procedura esecutiva.

Dunque, il ricorso, si ribadisce, è ammissibile.

2. Venendo quindi all'esame dell'unico motivo di ricorso - articolato, tuttavia, in due sub motivi, ciascuno dei quali può essere autonomamente esaminato - va osservato che l'Agenzia delle Entrate ha denunciato il vizio di cui all'[art. 360](#), comma 1, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli [artt. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) e degli [artt. 67, 68 e 83 D.L. 18/2020](#) conv. con [L. 27/2020](#), nonché il vizio di cui all'[art. 360](#), comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'[art. 70](#) comma 10 [D.Lgs. 546/1992](#).

L'Amministrazione ha evidenziato innanzi tutto che il pagamento era stato prima sospeso ai sensi dell'[art. 48 bis D.P.R. 602/1973](#) e che, successivamente, l'Agente della riscossione aveva eseguito il pignoramento presso terzi con le modalità di cui all'[art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#), notificando il relativo atto il 7 febbraio 2020; il pagamento in favore dell'Agente della riscossione era stato quindi eseguito il 7

agosto 2020. Tale procedura, ad avviso della ricorrente, costituiva una forma particolare dell'espropriazione presso terzi disciplinata dagli [artt. 543](#) e ss. c.p.c. giunta regolarmente al termine mediante il pagamento delle somme vincolate, senza che il debitore proponesse alcuna forma di opposizione idonea a porre fine al vincolo nascente dal pignoramento.

La ricorrente ha inoltre evidenziato che la CTR, nel valutare la tardività del pagamento, non aveva tenuto conto della disciplina contenuta negli [artt. 67, 68 e 83 D.L. 18/2020](#) conv. in [L. 27/2020](#): in particolare l'art. 83 aveva sospeso le attività ed i termini processuali fino all'11 maggio 2020; l'art. 68 aveva sospeso i termini dei versamenti con scadenza nel periodo 8 marzo - 31 agosto 2020 derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento ex [articoli 29 e 30 D.L. 78/2010](#) conv. in [L. 122/2010](#), tra i quali rientrerebbe anche il pagamento che doveva essere eseguito ai sensi dell'[art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#).

2.1 Occorre premettere che, sebbene con l'unico motivo si denunciino diversi vizi tra quelli contenuti nell'[art. 360](#) c.p.c., il ricorso è comunque ammissibile, essendo possibile individuare - come si evince dall'esposizione che precede - le diverse doglianze relative ad ognuno di essi. Questa Corte, infatti, ha chiarito che "Il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che conducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'[art. 360](#) c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente" ([Cass. n. 11152/2025](#)).

2.2 Va osservato, sotto un diverso profilo, che entrambi i motivi (o sub motivi) sono ammissibili, sebbene la sentenza possa essere impugnata, in base all'[art. 70](#) comma 10 [D.Lgs. n. 546/92](#) soltanto per "inosservanza delle norme sul procedimento"; con tale espressione, infatti, deve intendersi "non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede" ([Cass. n. 14962/2025](#); in senso conforme, [Cass. 23487/2018](#)).

2.3 Va logicamente esaminato prima il secondo motivo (o sub motivo), giacché ove lo stesso risultasse fondato, il pagamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione dell'ordine ex [art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) sarebbe tempestivo e resterebbe dunque assorbito il primo motivo che riguarda le conseguenze della scadenza del termine previsto dall'[art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#).

Il motivo è infondato.

Ed infatti l'[art. 67 D.L. 17 marzo 2020 n. 18](#) convertito con [L. 24 aprile 2020 n. 27](#) stabilisce, al primo comma, che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'[articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), all'[articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128](#), e all'[articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#) (...)".

Il successivo art. 68, nella formulazione *ratione temporis* vigente al momento del pagamento, prevedeva che "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli [articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le

disposizioni di cui all' [articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159](#)".

Orbene, al procedimento ex [art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) può trovare applicazione l'art. 67 cit., potendo lo stesso rientrare nell'attività di riscossione lato sensu intesa.

Non può invece trovare applicazione la sospensione di cui al successivo [articolo 68 D.L. 18/2020](#), alla luce di considerazioni sia logiche che testuali. Ed infatti, pur dovendosi riconoscere l'impiego di un'espressione non chiarissima dal punto di vista lessicale, probabilmente dettata anche dall'urgenza, per versamenti "derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione" devono intendersi - contrariamente a quanto sostengono la ricorrente e la Procura Generale - i pagamenti di debiti che trovano la loro fonte nelle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, cioè quelli che deve eseguire il debitore in favore dell'Amministrazione e non il terzo pignorato, il quale è collaboratore, od ausiliario, del giudice dell'esecuzione, e parte di un rapporto sostanziale esistente col proprio creditore (quale debitor debitoris), non già col creditore procedente (in termini, Cass. n. 16576/2024). A tale conclusione si giunge anche in considerazione delle finalità per le quali venne emanata la disciplina in esame, cd. "decreto cura Italia", contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Si trattava di un provvedimento volto a dare ausilio, sotto il profilo economico, ai cittadini ed agli imprenditori nel periodo dell'epidemia di Covid 19, durante il quale molte attività economiche furono del tutto interrotte o comunque subirono una fortissima riduzione. Per tale ragione, onde evitare di colpire ancora più duramente i soggetti in difficoltà, il decreto in questione sospese i termini per i pagamenti fino al 31 agosto 2020 - termine poi prorogato, per effetto di interventi successivi, fino al 31 agosto 2021 - da parte dei debitori dell'Amministrazione, così dovendo intendersi l'espressione impiegata dall'art. 68 cit. (coerentemente, Cass. n. 5210/2025 ha stabilito che l'art. 68 fissa una temporanea inesigibilità dei crediti erariali).

Dalla sospensione del pagamento da parte del terzo pignorato, invece, non trarrebbe beneficio il debitore dell'Amministrazione, che comunque non potrebbe ricevere il pagamento da parte del terzo pignorato, e neppure quest'ultimo che vedrebbe soltanto prolungato il periodo di tempo nel quale è custode del credito pignorato.

Infine, appare significativa l'ultima parte dell'art. 68 cit. che dispone che "Si applicano le disposizioni di cui all' [articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159](#)".

Orbene, tale norma prevede, al comma 1, che "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell' [articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#). Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione".

Il fatto che essa faccia riferimento al versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali nonché ai soggetti interessati da eventi eccezionali e che, per effetto del rinvio a tale norma, restino sospesi i relativi termini di prescrizione costituisce ulteriore elemento per ritenere che la sospensione di cui all'art. 68 cit. riguardi il pagamento dei tributi da parte dei contribuenti e non anche quello del terzo pignorato (che, paradossalmente, nel caso di specie è l'Amministrazione stessa).

Pertanto, pur tenendo conto della sospensione di cui all'art. 67 - applicabile, diversamente da quella prevista dal successivo art. 68, a tutta l'attività di riscossione, nell'ambito della quale rientra certamente anche la procedura ex [art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) - il pagamento eseguito dall'Agenzia delle

Entrate il 7 agosto 2020 non può comunque ritenersi tempestivo, in quanto intervenuto oltre il termine di 60 giorni sinanche dal 31 maggio 2020.

2.4 Occorre quindi esaminare il primo motivo (o sub motivo).

Anch'esso è infondato.

L'[art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) stabilisce che l'Agente per la riscossione, quando procede al pignoramento presso terzi di crediti diversi da quelli pensionistici, con la notifica del relativo atto, anziché procedere alla citazione innanzi al Giudice dell'Esecuzione, "può" ordinare (si tratta dunque di una facoltà, che non esclude la possibilità di notificare l'atto di pignoramento nelle forme previste dall'[art. 543 c.p.c.](#)) il pagamento entro sessanta giorni delle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica; se il pagamento non viene eseguito, si applicano le disposizioni di cui all'[art. 72](#), comma 2, [D.P.R. 602/1973](#) e dunque "si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile".

L'atto con il quale si dà inizio al procedimento ex [art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) viene considerato un pignoramento presso terzi in forma speciale e per questo si ritiene che lo stesso vada notificato anche al debitore esecutato (così, sia pure incidenter tantum, [Corte Cost., 393/2008](#); Cass. n. 2857/2015; Cass. n. 20294/2011, in motivazione; vedi anche Cass., Sez. Un., n. 23355/2025). Sennonché "l'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie (o delle altre per le quali il procedimento speciale è consentito), è subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, tanto è vero che, se questi non ottemperi (per qualsivoglia ragione, fondata o meno) all'ordine di pagamento, il concessionario, oggi agente della riscossione, non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria dell'[art. 543](#) cod. proc. civ. ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile" (Cass. n. 2857/2015, in motivazione).

La norma non indica quale sia la sorte del vincolo apposto sul credito pignorato, qualora il terzo non provveda al pagamento nel termine di sessanta giorni, ma, considerato che l'agente della riscossione, in tal caso, deve procedere al pignoramento ordinario nelle forme previste dal codice di procedura civile, deve concludersi che il vincolo perde efficacia.

Occorre tuttavia domandarsi se tale effetto si produca automaticamente oppure se sia necessaria la proposizione di un'opposizione da parte del debitore, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo occorre osservare che, nell'esecuzione ordinaria, disciplinata dal codice di procedura civile, quando il pignoramento diventa inefficace, perché non è seguito dall'istanza di vendita o assegnazione nel termine di cui all'[art. 497 c.p.c.](#) - ipotesi affine a quella in esame, ma applicabile solo all'espropriazione mobiliare o immobiliare presso il debitore, giacché nell'esecuzione presso terzi il pignoramento contiene già la citazione a comparire innanzi al giudice per l'assegnazione del credito - la giurisprudenza ritiene necessario l'intervento del giudice che dichiari l'estinzione del procedimento ai sensi dell'[art. 630 c.p.c.](#) (a seguito della riforma intervenuta con [L. 69/2009](#) il G.E. può anche provvedervi d'ufficio, ma non oltre la prima udienza successiva), ma comunque non richiede la proposizione di un'opposizione (cfr. Cass. n. 9624/2003; Cass. n. 18366/2010; Cass. n. 35365/2023, che hanno superato l'orientamento più risalente espresso da Cass. n. 783/1977, Cass. n. 1078/1974, Cass. n. 14821/2000, secondo il quale era necessario proporre l'opposizione ex [art. 617 c.p.c.](#)).

È evidente, però, che in un procedimento, quale è quello disciplinato dall'[art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#), che si svolge normalmente senza l'intervento del G.E., non solo non può ritenersi che l'inefficacia del pignoramento debba essere fatta valere con opposizione, ipotesi che non si verifica neppure nella procedura esecutiva disciplinata dal codice di procedura civile, ma neppure può ritenersi necessario che il G.E. dichiari l'estinzione ai sensi dell'[art. 630 c.p.c.](#), dal momento che il predetto procedimento non è diretto dal giudice, che neppure dispone di un fascicolo dell'esecuzione ([artt. 484, 488 c.p.c.](#)).

Ove si ritenesse necessaria, come sostiene l'Agenzia delle Entrate, la proposizione dell'opposizione per

far dichiarare l'inefficacia del pignoramento, si porrebbe alla conclusione che il credito pignorato potrebbe rimanere sottoposto a vincolo sine die.

Pertanto, la soluzione dell'automatica perdita di efficacia del pignoramento per effetto del decorso del termine previsto dall'art. 72 bis, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1972 senza che intervenga il pagamento, è l'unica che appare compatibile con il richiamo al precedente art. 72 che prevede, in tal caso, la necessità per l'agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi nelle forme ordinarie. Se il vincolo permanesse fino alla dichiarazione da parte del G.E., con la conseguenza che il pagamento del terzo pignorato, anche se eseguito in ritardo, potrebbe estinguere sia l'obbligazione del terzo verso il debitore esecutato che quella di quest'ultimo verso il creditore procedente, l'agente per la riscossione non avrebbe alcuna necessità di procedere ad un nuovo pignoramento nelle forme previste dall'art. 543 c.p.c. In realtà, il modello procedimentale può ricostruirsi come una fase preliminare o prodromica di un ordinario procedimento di espropriazione presso terzi, caratterizzata dal fatto che l'inottemperanza del termine per il pagamento comporta la chiusura della fase parentetica e l'apertura dello svolgimento dell'ordinario procedimento espropriativo, senza necessità di alcuna impugnazione (arg. da Cass. n. 20294/2011, cit.).

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

3. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi, in base ai parametri indicati nella tabella 13 allegata al [D.M. Giustizia 55/2014](#) (come modificato dal [D.M. 147/2022](#)) per le controversie di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, in complessivi Euro 2.500.

Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, in quanto la ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dello stesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfetario ed accessori, se dovuti, nella misura stabilita dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2025.

Sentenza del 27/10/2025 n. 28520 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Riscossione - Pignoramento - Conti correnti bancari

Massima:

Nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all'[art. 72 bis del DPR n. 602/1973](#), laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all'[art. 546 c.p.c.](#) e va versato direttamente all'agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

Fatti di causa

La A.A. Srl ha agito in giudizio nei confronti della banca PRIMA CASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - società cooperativa, per ottenere l'accertamento della illegittimità della condotta di quest'ultima, consistita nel versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di alcuni importi (ulteriori) pervenuti sul conto corrente di cui l'attrice era titolare, oggetto di pignoramento ai sensi dell' [art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602](#) , dopo il pagamento già effettuato delle somme esistenti sul conto al momento della notificazione dell'atto di pignoramento, nonché per averla successivamente segnalata a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, per un'esposizione debitoria conseguente proprio al versamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di quelle somme; ha chiesto, altresì, riconoscersi il suo diritto al risarcimento del conseguente danno.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Udine.

La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre PRIMA CASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - società cooperativa, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la A.A. Srl.

u00C8 stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell' [art. 378 c.p.c.](#).

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell' [art. 72 bis D.P.R. 602/1973](#) in relazione all' [art. 360 n. 3 c.p.c.](#)".

Il ricorso è fondato.

2. Il pignoramento speciale di crediti, da parte dell'agente della riscossione, nei confronti del debitore iscritto nei ruoli esattoriali, è espressamente previsto e disciplinato dagli artt. 72 e seguenti (fino all'[art. 75 bis\) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602](#) . Le norme saranno sostituite, con effetto dal prossimo 1 gennaio 2026, dagli artt. 169 e seguenti (fino al 176) del [decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33](#) ("Testo unico in materia di versamenti e di riscossione"), che recano, se non altro per quanto qui di interesse, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggi vigenti.

La attuale formulazione degli [artt. 72 e 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602](#) , in particolare, è la seguente:

"Art. 72 - Pignoramento di fitti o pigioni - 1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell' [articolo 543 del codice di procedura civile](#), l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore,

secondo le norme del codice di procedura civile".

"Art 72 bis - Pignoramento dei crediti verso terzi - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall' articolo 545 , commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all' articolo 543 , secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme 1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all' articolo 44 , comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2."

3. La natura processuale dell'azione esecutiva posta in essere con il pignoramento speciale in questione (in un primo tempo previsto esclusivamente per i crediti derivanti da affitto o locazione, poi esteso ai crediti di qualunque natura), nonostante la mancanza di un intervento necessario del giudice, è stata riconosciuta nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in generale, "la speciale forma di pignoramento prevista dall' art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 , pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;

a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo" (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021); precedentemente, era già stato, peraltro, precisato che " in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell' art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato - per l'effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. - e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo; qualora l'ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell'ordine tiene luogo dell'assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell'agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015 ; Sez. 3, Sentenza n. 26830 del 14/11/2017; in termini sostanzialmente analoghi, v. pure Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011).

Nella peculiare disciplina prevista per il pignoramento speciale dei crediti nell'ambito dell'esecuzione a mezzo ruolo (cd. esecuzione esattoriale), dunque, di regola non vi è l'intervento del giudice e non è prevista né una espressa dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato, né l'emissione di un provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, ma vi è un ordine dell'agente della riscossione, al terzo pignorato, di pagamento diretto, in proprio favore, di tali somme, secondo le seguenti modalità:

a) il pagamento, da parte del terzo pignorato, delle somme esigibili dovute al debitore al momento della notificazione del pignoramento, deve avvenire entro il termine di sessanta giorni;

b) il pagamento delle somme che divengono esigibili successivamente va, invece, eseguito alle rispettive scadenze.

4. Le indicate esplicite previsioni normative sono già, di per sé, sufficienti per escludere, in radice, la sostenibilità della tesi per cui sarebbero pignorabili, con le speciali forme in esame, esclusivamente i crediti esistenti al momento del pignoramento e non quelli che maturino successivamente, essendo, invece, espressamente previsto l'obbligo per il terzo di pagamento di somme che divengono esigibili solo successivamente. Neanche può essere accolta la (per certi versi analoga, anche se meno estrema) tesi secondo la quale la fattispecie del pignoramento esattoriale speciale dei crediti si esaurisce definitivamente ed inevitabilmente con il "primo" pagamento effettuato dal terzo (in particolare, quello delle somme esigibili al momento del pignoramento), di modo che, se tale pagamento avvenga prima della scadenza del termine di (quindici o) sessanta giorni dal pignoramento - e pure ad ammettere che esso debba comprendere anche i crediti eventualmente maturati dopo il pignoramento stesso, fino alla data di detto pagamento - ciò comporterebbe inevitabilmente che resterebbero esclusi dagli effetti dell'azione esecutiva i crediti maturati dopo tale primo pagamento, anche se essi siano maturati, a loro volta, nel termine dei suddetti (quindici o) sessanta giorni. Una siffatta tesi, oltre ad essere, come già visto, manifestamente contraria alla lettera della legge - che impone al terzo il pagamento diretto al creditore anche dei crediti maturati successivamente al pignoramento, senza indicare precisi limiti in relazione a tale obbligo - porterebbe a conclusioni paradossali e del tutto inaccettabili, proprio con riguardo ai crediti derivanti da rapporti base già esistenti al momento del pignoramento, come per i crediti retributivi, per fitti o pigioni, ovvero anche, per quanto rileva nella presente fattispecie, per quelli derivanti da rapporto di conto corrente bancario.

Ad esempio, proprio nel rapporto di conto corrente bancario, laddove al momento del pignoramento vi fosse solo un

saldo di minima entità e la banca terza operasse il pagamento del dovuto dopo pochi giorni dal pignoramento (come avvenuto nella specie), resterebbe - secondo tale tesi - escluso dagli effetti del pignoramento l'eventuale ulteriore saldo attivo maturato successivamente, pur entro i sessanta giorni dal pignoramento, mentre, laddove il saldo fosse negativo al momento del pignoramento (ovvero anche se fosse attivo, ma la banca non procedesse con sollecitudine al pagamento, potendo contare sul termine di sessanta giorni all'uopo previsto dalla legge), il saldo attivo ulteriore sarebbe assoggettato agli effetti del pignoramento, senza però alcuna plausibile giustificazione del differente trattamento delle due identiche situazioni, che, infine, dipenderebbe da circostanze del tutto casuali.

Ancor più evidente appare, d'altronde, l'assoluta impraticabilità di una siffatta opzione interpretativa per i crediti retributivi o da fitti e pigioni, ipotesi in cui il pagamento di crediti maturati dopo il "primo" pagamento è addirittura la regola.

5. In realtà, per dare una soluzione appagante alla questione dei limiti, anche temporali, di efficacia degli effetti del pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui agli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, non può farsi riferimento né esclusivamente al momento del pignoramento (inteso quale notifica al terzo dell'ordine di pagamento: e, quindi, non si possono ritenere assoggettati ai relativi effetti i soli crediti esistenti in quel momento), né, sic et simpliciter, al momento del "primo pagamento" da parte del terzo (e, quindi, ritenere assoggettati ai relativi effetti i soli crediti maturati entro il momento di tale pagamento), ma occorre una analisi sistematica dell'istituto.

5.1 In primo luogo, va analizzata la ragione della previsione di diversi termini, per il pagamento diretto da parte del terzo al creditore, in relazione al momento dell'esigibilità dei crediti pignorati.

La ragione di detta differente regolamentazione è, ad avviso della Corte, da ravvisare nel fatto che, nello speciale procedimento disciplinato dagli artt. 72 e seguenti in del D.P.R. n. 602 del 1973, non è prevista una espressa dichiarazione di quantità da parte del terzo: ciò nonostante, il riconoscimento da parte del terzo della propria qualità di debitor debitoris (sia nell'an che nel quantum) resta, naturalmente, un presupposto logico e giuridico ineliminabile della struttura del procedimento stesso, avendo questo la medesima natura di un ordinario procedimento di espropriazione di crediti, in cui la ricognizione della posizione di debitore del debitore, sulla base di spontanea dichiarazione da parte del terzo, ovvero, in mancanza, a seguito di accertamento in via giudiziaria, è strutturalmente e funzionalmente sempre necessaria.

La peculiarità della fattispecie è, pertanto, che, in tal caso, la dichiarazione di quantità in senso positivo deve ritenersi implicita nello stesso fatto/atto del pagamento diretto delle somme dovute da parte del terzo e, pertanto, logicamente e giuridicamente, nonché temporalmente, tale dichiarazione di quantità finisce per coincidere con il pagamento stesso. Quest'ultimo, inoltre, determina la soddisfazione immediata del creditore, nei limiti dell'importo pagato, diversamente da quanto avviene in caso di assegnazione del credito pignorato da parte del giudice dell'esecuzione, che trasferisce semplicemente la titolarità di quel credito, con effetti soddisfattivi solo pro solvendo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 26830 del 14/11/2017, in motivazione; pertanto, sono di ardua configurazione una piena equiparazione o, se non altro, una perfetta sovrapponibilità tra la condotta di ottemperanza spontanea all'ordine di pagamento diretto ed il provvedimento giudiziale conclusivo di un ordinario processo esecutivo di espropriazione di crediti).

La dichiarazione di quantità in senso negativo, invece, è, in qualche modo, implicita nell'omesso pagamento da parte del terzo; più precisamente, essa è da ravvisare nella "inottemperanza" del terzo all'ordine di pagamento dell'agente della riscossione (si noti che l'inottemperanza non coincide necessariamente con il mero fatto dell'omesso pagamento diretto al creditore nel termine di quindici o sessanta giorni dal pignoramento;

si pensi all'ipotesi di un canone di affitto che non sia esigibile al momento del pignoramento e maturi dopo oltre quindici giorni dallo stesso: in tal caso l'omesso pagamento nel termine di quindici giorni non costituisce inottemperanza all'ordine di pagamento diretto e il pagamento da parte del terzo di detto canone al creditore potrà certamente avvenire al momento della successiva scadenza, anche se non vi sia stato alcun pagamento nel termine "ordinario"; altrettanto è a dirsi per tutti i crediti, anche di diversa natura, derivanti da un rapporto base esistente al momento del pignoramento, che non siano però esigibili in quel momento e maturino solo dopo oltre sessanta giorni).

Tanto premesso, la ratio della disciplina dettata dagli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 emerge con sufficiente chiarezza:

il termine di sessanta giorni (ovvero di quindici giorni, per i crediti da fitti e pigioni) per il pagamento dei crediti già esigibili al momento del pignoramento è previsto per la necessità di concedere al terzo un adeguato margine temporale onde verificare la propria posizione e, cioè, valutare se egli è effettivamente debitore del debitore esecutato, nonché esattamente per quali somme e con quali scadenze: tale termine ha, cioè, una funzione che si potrebbe definire come di attribuzione di uno spatium deliberandi ai fini della dichiarazione di quantità, analogo a quello di cui dispone il terzo pignorato, nella procedura ordinaria, nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la stessa dichiarazione di quantità, comunque essa sia resa.

Per i crediti che maturano successivamente, questo spatium deliberandi non è più previsto:

le relative somme vanno pagate immediatamente, alle rispettive scadenze. La ragione del differente regime è che il terzo, per i crediti che maturano successivamente al pignoramento, si trova in una posizione analoga a quella in cui si

troverebbe nel procedimento ordinario se avesse già reso la dichiarazione di quantità e fosse intervenuta l'assegnazione, per cui il suo obbligo di pagare al creditore è ormai certo ed immediato e non richiede un ulteriore spatium deliberandi ai fini delle necessarie valutazioni.

Essendo quella appena indicata la ragione per cui sono previsti diversi termini di pagamento per i crediti esigibili al momento del pignoramento e per quelli che lo divengono successivamente, ne consegue che, così come nel pignoramento ordinario il vincolo di custodia di cui all' [art. 546 c.p.c.](#) permane certamente fino alla dichiarazione di quantità del terzo (e anche oltre, fino alla definizione della procedura esecutiva), così nel pignoramento speciale esattoriale di crediti detto vincolo certamente non potrebbe cessare prima della scadenza del termine indicato, che ha analoga funzione.

5.2 Sempre nella medesima prospettiva sistematica, va, inoltre, considerato che, in base agli artt. 72 e 72 bis, la "inottemperanza" del terzo all'ordine di pagamento dell'agente della riscossione comporta la possibilità per l'agente della riscossione di procedere nelle forme ordinarie del pignoramento presso terzi, secondo le norme del [codice di procedura civile](#), con la citazione davanti al giudice dell'esecuzione del terzo e del debitore, affinché si possa far luogo all'accertamento dell'obbligo del terzo (beninteso, a meno che il terzo non modifichi spontaneamente la propria posizione, dichiarandosi debitore del debitore) ed all'eventuale assegnazione del relativo credito.

Nelle disposizioni di legge che regolano il pignoramento speciale esattoriale di crediti non sono compiutamente disciplinate le modalità di raccordo, ovvero di conversione o "passaggio" dalle forme speciali a quelle ordinarie del pignoramento e, in particolare, non è previsto il termine entro il quale l'agente della riscossione debba provvedere alla citazione del debitore e del terzo.

La questione ha rilievo, almeno indiretto, anche con riguardo alla tematica della durata degli effetti del pignoramento speciale e, dunque, del vincolo di cui all' [art. 546 c.p.c.](#).

Appare, infatti, evidente che, ai fini della utile "conversione" del pignoramento esattoriale di crediti dalle forme speciali a quelle ordinarie, occorre postulare necessariamente che detto vincolo (e, cioè, l'efficacia del pignoramento) non venga meno, fino a che la conversione è possibile, perché in caso contrario, la procedura speciale finirebbe per perdere gran parte della sua utilità pratica, potendo il debitore agevolmente sottrarre il credito all'aggressione esecutiva nelle more di tale conversione.

D'altra parte, non potendosi neanche ammettere un vincolo con efficacia sine die, nell'incertezza sulla effettiva sussistenza dell'obbligo del terzo rispetto al rapporto obbligatorio attinto dal pignoramento, occorre senz'altro individuare un termine entro il quale la conversione debba avere luogo per cui, in mancanza di essa, si determini l'inefficacia del pignoramento e la definitiva estinzione della procedura esecutiva.

La questione relativa all'esatta individuazione del momento di decorrenza iniziale e della durata di detto termine non rileva, peraltro, direttamente nel presente giudizio:

è, infatti, sufficiente osservare che, in qualunque modo si voglia ricostruire la fase del passaggio dal procedimento speciale a quello ordinario, nel silenzio della legge, la scadenza finale del termine perché l'agente della riscossione provveda alla relativa "conversione" non potrà, in nessun caso, cadere in un momento anteriore a quello di scadenza del termine di quindici o sessanta giorni dal pignoramento, garantito al terzo pignorato il pagamento diretto spontaneo, cioè in un momento anteriore a quello della possibile "inottemperanza" di quest'ultimo. E, nel caso di specie, i pagamenti contestati sono pacificamente avvenuti prima della scadenza di tale ultimo termine.

Quale che sia il termine in questione, dunque (e per quanto direttamente rileva nella presente sede), è evidente che l'efficacia del pignoramento e, in particolare, quanto meno l'obbligo di custodia di cui all' [art. 546 c.p.c.](#) in capo al terzo, non possono venire meno fino alla scadenza di esso, vale a dire fino al momento dell'effettiva eventuale inefficacia del pignoramento (cioè, dell'estinzione della procedura esecutiva, nel caso di mancata tempestiva conversione del pignoramento speciale nelle forme ordinarie).

Il vincolo stesso, poi, certamente si protrarrà, in caso di tempestiva conversione della procedura speciale in ordinaria, fino al momento dell'assegnazione ovvero della definizione (per qualunque causa) della procedura esecutiva. Anche sotto tale profilo, pertanto, deve escludersi che l'efficacia del pignoramento speciale esattoriale di crediti possa cessare prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall' [art. 72 bis, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 602/1973](#) : e, a maggior ragione, che tale cessazione possa ricollegarsi al primo pagamento spontaneamente eseguito dal terzo destinatario dell'ordine.

6. Ulteriori considerazioni confermano le conclusioni sin qui raggiunte e, in particolare, non solo la legittimità, ma la stessa doverosità pagamento, da parte del terzo, direttamente in favore dell'agente della riscossione, dei crediti del debitore esecutato nei suoi confronti che siano maturati nel corso del termine di sessanta giorni dal pignoramento.

Come già chiarito, non vi sono dubbi che il procedimento speciale di cui agli [artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973](#) sia applicabile anche in relazione a crediti "futuri" (cioè, non ancora sorti al momento del pignoramento stesso), in conformità alla sua stessa ratio. D'altronde, per quelli da fitti o pigioni lo sancisce espressamente l'art. 72; per quelli da retribuzione la previsione è implicita, quanto meno nell'art. 72 ter, che indica i limiti in cui tali crediti sono pignorabili.

u00C8, dunque, certamente da escludersi che il pignoramento speciale in esame possa avere ad oggetto esclusivamente i crediti esigibili al momento del pignoramento, dovendosi certamente ammettere che esso possa avere ad oggetto anche crediti che diventano esigibili successivamente, purché derivanti da un rapporto base già in essere al momento del pignoramento, esattamente come avviene per il pignoramento ordinario dei crediti.

u00C8 opportuno sottolineare che - in particolare, proprio per quelli retributivi, ovvero da fitti o pigioni, espressamente contemplati - si tratta di crediti non solo inesigibili, ma in realtà neanche esistenti al momento del pignoramento e la cui venuta ad esistenza non è neanche certa, perché essa dipende dalle vicende del rapporto base da cui derivano;

si tratta, cioè, di veri e propri crediti "futuri ed eventuali".

Per la pignorabilità di siffatto genere di crediti è, d'altra parte, come di regola, sufficiente che esista, al momento del pignoramento, il rapporto base dal quale possa eventualmente derivare la loro futura venuta ad esistenza (secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, "l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente": Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14419 del 24/05/2023 ; Sez. 3, Sentenza n. 31844 del 27/10/2022; Sez. 3, Sentenza n. 25042 del 08/10/2019;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15607 del 22/06/2017; Sez. L, Sentenza n. 19501 del 10/09/2009;

Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 15/03/2004).

Una volta chiarito che sono pignorabili, anche con il procedimento speciale di cui agli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 , sia i crediti esistenti al momento del pignoramento stesso che quelli futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto di base già in essere al momento del pignoramento, esattamente negli stessi termini in cui ciò è possibile con il pignoramento ordinario, cioè a prescindere dalla natura del rapporto base sottostante, non sussiste alcun argomento, né letterale, né logico, né giuridico, che consenta di ritenere che, per i crediti nascenti dal saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, debba giungersi a diversa conclusione. D'altronde, è decisivo il rilievo per cui, secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, il pignoramento del saldo attivo derivante dal rapporto di conto corrente bancario comprende anche il maggior credito maturato dopo il pignoramento stesso (in base a rimesse pervenute sul conto successivamente), non solo fino al momento dell'assegnazione, ma anche successivamente, fino al momento dell'eventuale accertamento giudiziario dell'obbligo del terzo (sulla assoggettabilità al pignoramento del saldo attivo del conto corrente bancario e sulla possibilità di assegnare il saldo attivo eventualmente maturato dopo il pignoramento stesso, fino al momento della dichiarazione di quantità e, addirittura, fino al momento dell'eventuale accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15615 del 26/07/2005 ; Sez. 3, Sentenza n. 9250 del 20/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 36066 del 23/11/2021, in cui si richiamano, altresì, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 30/03/2015 ; Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 25/02/1999; Sez. L, Ordinanza n. 24686 del 14/09/2021). Ancora, visto che la naturale evoluzione del pignoramento speciale esattoriale, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del terzo, è la sua conversione nelle forme del pignoramento ordinario (con conservazione del vincolo derivante dal pignoramento stesso, come più sopra chiarito), non può dubitarsi che il saldo attivo eventualmente maturato dopo la data del pignoramento iniziale nelle forme speciali sia eventualmente suscettibile di assegnazione in sede ordinaria, laddove si arrivi a procedere in tale forma, a causa dell'inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento diretto ed alla conversione della procedura da speciale ad ordinaria. Stando così le cose, deve riconoscersi che, quanto meno per il saldo attivo eventualmente maturato nei sessanta giorni costituenti lo spatium deliberandi concesso al terzo per valutare la sua posizione ed effettuare il pagamento delle somme esigibili, non potrebbe in alcun modo ritenersi che, solo perché è stato pagato (in anticipo rispetto alla scadenza del termine a tal fine concesso al terzo) il credito corrispondente al saldo già esigibile al momento del pignoramento, perda efficacia il vincolo di custodia imposto al terzo pignorato dall' art. 546 c.p.c., anche in relazione ai crediti sopravvenuti.

Di conseguenza, nella medesima ottica, non avrebbe alcun senso negare la possibilità per il terzo di effettuare il pagamento spontaneo del saldo attivo maturato nel termine dei sessanta giorni dal pignoramento, quanto meno entro tale ultimo medesimo termine.

Tanto meno avrebbe senso diversificare l'efficacia del vincolo, nel caso in cui - come, in ultima analisi, è accaduto nella fattispecie in esame - al momento del pignoramento del saldo del rapporto di conto corrente bancario un saldo attivo esista (pur magari di minima entità) e venga pagato immediatamente (invece che alla scadenza del termine di sessanta giorni), e nel caso in cui, invece, tale saldo sia negativo e, quindi, non possa essere pagato alcunché, con la assurda conseguenza che, se, in entrambe le ipotesi, sopravvenga, a pochi giorni dal pignoramento, una rimessa che determini un saldo attivo consistente, nel primo caso tale saldo sarebbe libero dal vincolo, mentre nel secondo caso sarebbe soggetto al vincolo.

In altri termini, deve certamente ammettersi che il vincolo di custodia per il terzo, ai sensi dell' art. 546 c.p.c., operi quanto meno per tutti i crediti maturati nei sessanta giorni dello spatium deliberandi a lui concesso per l'effettuazione del pagamento, a prescindere dalla circostanza che esistessero crediti già esigibili al momento del pignoramento e che sia o meno avvenuto il loro pagamento prima della scadenza del suddetto termine.

7. Una volta stabilito che il pignoramento speciale esattoriale di crediti può avere ad oggetto anche crediti futuri ed

eventuali (purché derivanti da un rapporto base già in atto al momento del pignoramento), esattamente come è possibile per il pignoramento ordinario, non può non ammettersi che, anche se al momento della notificazione dell'atto di pignoramento speciale non vi siano crediti attualmente esigibili, in base al rapporto base già esistente dal quale potranno nascere quelli oggetto dell'aggressione esecutiva e che resta efficace tra le parti (perché, ad esempio, il lavoratore dipendente ha già incassato la sua retribuzione o il canone di affitto è stato già pagato, ovvero, il che è lo stesso, il lavoratore autonomo ha percepito i compensi già maturati, l'appaltatore ha conseguito il pagamento dei S.A.L. già ultimati o il saldo del rapporto di conto corrente bancario è negativo), sussiste comunque l'obbligo del terzo di pagare direttamente all'esattore anche i crediti maturati successivamente, sulla base di quel rapporto, nei limiti di persistenza dell'efficacia del vincolo pignoratizio.

Nello stesso sistema della legge, dunque, è previsto, almeno in determinate ipotesi, che il vincolo di cui al pignoramento speciale sussista, addirittura anche dopo la scadenza del termine per il pagamento dei crediti già esigibili, sia che in tale termine un "primo" pagamento sia intervenuto, sia che non sia intervenuto.

Non vi è alcuna ragione, allora, per applicare regole diverse in caso di pignoramento di crediti di diversa natura e, in particolare, del saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario. D'altra parte, come già visto, e giova ribadire, anche in base alla giurisprudenza di questa Corte, non si è mai dubitato che il saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario, anche se maturato dopo il pignoramento ordinario, sia assoggettato al vincolo del pignoramento stesso e sia regolarmente assegnabile dal giudice dell'esecuzione.

Anche nel pignoramento speciale, pertanto, si deve ammettere, in modo piano e logico, che il saldo attivo del conto corrente bancario maturato dopo la data del pignoramento sia assoggettato all'azione esecutiva, nei limiti temporali di persistenza dell'efficacia del pignoramento stesso e, in primo luogo, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione (del resto, lo sarebbe di certo anche addirittura successivamente, se l'agente della riscossione, dopo l'inottemperanza del terzo, procedesse nelle forme ordinarie). Pertanto, non può dubitarsi che il credito derivante da tale saldo sia oggetto di obbligo di custodia per il terzo, ai sensi dell' [art. 546 c.p.c.](#) e, di conseguenza, che esso sia anche suscettibile di legittimo pagamento diretto da parte del terzo in favore dell'agente della riscossione, quanto meno nel termine dei sessanta giorni dal pignoramento, come per le retribuzioni o i canoni di affitto futuri o, in generale, qualunque credito futuro, anche di diversa natura, purché derivante da rapporto base esistente al momento del pignoramento stesso.

8. In conclusione, con riguardo alla questione posta dal presente ricorso, va enunciato il seguente principio di diritto: "nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all' [art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973](#) , laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all' [art. 546 c.p.c.](#) e va versato direttamente all'agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione".

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, in quanto essa non è conforme a tale principio.

La controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto delle domande avanzate dalla A.A. Srl, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere: è, infatti, pacifico che i pagamenti oggetto di contestazione, nella specie, hanno avuto ad oggetto un saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario maturato nel corso del termine di sessanta giorni dal pignoramento, onde gli stessi sono da considerare certamente legittimi e nulla a quel titolo può rimproverarsi alla terza destinataria di quell'ordine.

9. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è di conseguenza cassata e, decidendo nel merito, le domande proposte dalla A.A. Srl sono rigettate.

Le spese dell'intero giudizio, di merito e di legittimità, possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni a tal fine, in considerazione dell'assoluta novità della questione trattata, quanto meno nei suoi esatti termini, nonché dell'incertezza interpretativa esistente in merito alla esatta individuazione dei limiti di efficacia del pignoramento speciale esattoriale di crediti.

per questi motivi

P.Q.M.

- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dalla A.A. Srl;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio, di merito e di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della [Corte di Cassazione, in data 22 ottobre 2025](#)

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2025.
